La presente deliberazione viene affissa il

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 40 del 14 DIC. 2006

Oggetto:Corte di Cassazione Giudizio Provincia Bn c/ Regione Campania +2-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

11

L'anno duemilasei il giorno <u>dua H</u> Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provi		
1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	Andrews frequency agreement in the second

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA IL PRESIDENTE (1)

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 778/06 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello proposta dalla Provincia di Benevento avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2377/06; in esecuzione della determina n. 805/06 veniva proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania +2 avverso la sentenza Corte di Appello Napoli n. 778/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 805/06;

lì	evole circa la regolarità tecni	ca della proposta.
		Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favoi Lì	revole circa la regolarità conta	abile della proposta,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
	1 4 01114	The state of the s

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 805/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania +2 avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 778/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

	Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio IANNELLA) (Dr. Gianclaudio IANNELLA) (Dr. Gianclaudio IANNELLA)
	N Registro Pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
	BENEVENTO 7 DIC. 2006 IL SELISEGRETARIO GENERALE
	Dott. Gianclaudio IANNE (LA
	La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
	SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SE GESEGRETARIO GENERALE Dott. Gianclaudio IANIO GENERALE
	Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno
	♦ E' stata revocata con atto n del
	BENEVENTO, II UNITED A GENERALE Dott. Gianclaud JANNELLA
2	Copia per SETTORE AWOCATURA il prot. n. F. 18 SETTORE il prot. n. F. 107 SETTORE il prot. n.



Studio Legale D'Arienzo

~ ~

Luigi D'Arienzo avvocato cassazionista Dorinda De Conno avvocato Paola Coletta dottore in giurisprudenza



Benevento

Spett.le
Provincia di Benevento
Ufficio Legale
Via N.Calandra
82100 Benevento

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot. 0025398
Data 05/10/2006
Oggetto SENTENZA N.778

Dest Avvocatura Settore

OGGETTO: <u>Provincia di Benevento c/Regione Campania +ASL BN1+Assessorato</u>
<u>Regionale alla Sanità – Comunicazione Sentenza n. 778/06 Corte Appello Napoli I Sez.</u>
Civile.

In riferimento all'emarginato oggetto, Vi rimetto allegata alla presente la sentenza n.778/06 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello proposto da codesta amministrazione.

A modesto avviso di chi vi scrive, la sentenza è profondamente ingiusta ed errata.

Premesso che la materia oggetto di causa, riguarda la ripetizione di spese e la reintegrazione di oneri indebitamente sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per la gestione del servizio I.P.A.I. a far data dal 1/01/83, disattendo ai motivi di gravame, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Benevento, ritenendo che detta controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, sulla considerazione che la causa pretendi riguarda un interesse legittimo e non un diritto soggettivo.

Ciò detto, vale sottolineare che la Corte di Appello non ha tenuto conto del principio espresso dalla C.S. di Cassazione, nella pronuncia n. 102 del 5/04/2000, che, nel giudicare un caso analogo, ha ben distinto il periodo antecedente alla costituzione delle ASL da quello successivo, ritenendo, sulla base di tale distinzione, che rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme che si riferiscono a periodo antecedente la costituzione delle USL.

Prot. n. Del

Ora, facendo applicazione di detto principio, nel caso di specie è evidente che la giurisdizione appartiene al giudice civile, atteso che le spese e gli oneri sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per la gestione del servizio I.P.A.I. e di cui si chiede la *ipetizione*, risalgono ad un periodo temporale (01/01/83) posteriore alla costituzione delle USL. e ,quindi, di competenza del giudice civile.

Alla luce di quanto su esposto, consiglio, quindi, di proporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli, anche perché, in mancanza, qualora ci si volesse conformare alla pronuncia, e, quindi, adire l'Autorità Amministrativa, questa paradossalmente potrebbe anche dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Resto in attesa di Vs riscontro.

Cordiali saluti.

vv.Luigi D'Arienzo-

PROVINCIA DI BENEVENTO

5 OTT. 2006

778/200



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, I' Sezione civile,

composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto

2. Dott. Antonio Marena

3. Dott. Marcello Iacobellis

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere est.

216/06 Cros. n. 1965 Rep. n. 906

PAGAMENTO

Provincia di Benevento
provincia di Benevento
para della provincia di Benevento
provincia di Benevento
para della provincia di Benevento
provincia di Benevento
para della provi

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2161 del R.G.A.C. dell'anno 2004, avente ad oggetto: pagamento, vertente

Tra

E

-----Nonché--

Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania, in persona del legale rapp te pro tempore ------------------Appellato contumace Riservata per la decisione all'udienza del 22/2/2006, sulle conclusioni delle parti come precisate nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto del 17/7/1985 l'Amministrazione Provinciale di Benevento conveniva davanti al Tribunale di Benevento la Regione Campania, l'Assessore Regionale alla Sanità della Regione Campania e la U.S.L. n. 5, per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 1.080.318.802 per rimborso delle retribuzioni corrisposte al personale dell'Istituto Provinciale di Assistenza Infanzia – IPAI- dal settembre 1982 al 31/1/1985. Si costituiva la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando nel merito la domanda. Il Tribunale, con sentenza del 2/12/2003, ritenendo che in base alla normativa vigente non fosse possibile individuare una posizione debitoria della Regione verso la Provincia, dichiarava il difetto di giurisdizione e condannava l'attrice alla rifusione delle spese del grado in favore della Regione Campania.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto del 3/5/2004 e del 15/10/2004. Si sono costituiti la Regione Campania e la Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Gestione Liquidatoria Usl 5 che hanno contestato il gravame e ne hanno chiesto il rigetto. Acquisito il fascicolo di I grado, la Corte, all'udienza del 22/2/2006, ha riservato la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania non costituitosi nonostante rituale notifica dell'atto di appello

Nel merito con unico motivo di gravame l'Amministrazione provinciale assume la giurisdizione del g.o. sulla domanda proposta in quanto " la ripetizione delle spese e la reintegrazione degli oneri indebitamente sostenuti per la gestione del servizio I.P.A.I. costituisce oggetto di un diritto soggettivo"... e che "la competenza passiva per le spese anticipate dall'Amministrazione provinciale spettavano alla Regione Campania." La censura è infondata.

Con la presente controversia l'Amministrazione provinciale tende a conseguire il rimborso delle retribuzioni corrisposte al personale IPAI, già radiato dai ruoli dell'Amministrazione provinciale. Trattasi di importi corrisposti dall'Amministrazione a seguito delle delibere della G.P. del 20/9/1982, del 5/10/1982 e del 28/9/1983,

Nè la normativa citata dall'appellante (artt. 26 e 33 D.P.R. 24/7/1977, n.616, artt. 12 e 14 L. 23/12/1978, n. 833, art.7 L. Reg. Campania 9/6/1980, n.57) nè quella successiva al 1980 in materia consentono di ravvisare un diritto soggettivo della Provincia al rimborso di somme anticipate dalla stessa Amministrazione a seguito di scelta discrezionale (





nella delibera della G.P. del 20/9/1982 leggesi "indipendentemente dalla competente assunzione della gestione occorre procedere al pagamento delle competenze al personale ed assicurare la normale gestione dell'IPAI al fine di evitare turbativa nello svolgimento della vita dell'Istituto..... Che a tanto può provvedersi con anticipazione delle somme per il pagamento di quanto dovuto per competenza e per assicurare normale svolgimento della vita dell'Istituto" ed in quello, del 5/10/82 "delibera di provvedere al pagamento delle competenze al personale Ipai ed alle spese ed alle gestioni dell'Istituto mediante anticipazione delle somme occorrenti... tali erogazioni avvengono a titolo di anticipazioni nelle more che si attui la competenza relativa alla gestione dell'Istituto con regolari provvedimenti attuativi per dette competenze". Ne consegue la spettanza del potere di decidere la presente controversia alla giurisdizione amministrativa di legittimità.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del grado. Nulla nei confronti del contumace.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'Assessorato alla Sanítà della regione Campania, rigetta l'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto del 3/5/2004 e del 15/10/2004. nei confronti della Regione Campania, della Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Gestione Liquidatoria Usl 5, e dell'Assessorato alla Sanità della regione Campania, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 2/12/2003, dichiarando compensate tra le parti costituite le spese del grado. Nulla nei confronti del contumace.

Corte di Appello di Napoli – R.C. n. 2161/2004

Napoli 1/3/2006

McConsigliere est.

Le oblin

IL CANCELLIEN pos ec. 61
(Enripo) failifica)

FANNER EX ART, 57.389/9/ - PROVINCIA DI BENEVENTO CF. 920027F0623 - REGIONE CAMPANIA CF: 80011990639

CANCELLIERE - pos. ec. Ci

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL CANCELLIEDE - DOS. BC. CT LLEGIA

.. 横.